



Parco Naturale Regionale

Marturanum

marturanum@parchilazio.it - www.parchilazio.it/parco.marturanum



Sede Ente Gestore: Piazza G. Marconi, 21 – 01010 Barbarano Romano (VT) – Tel.0761414601 Fax 0761414340
Sede Parco: Via IV Novembre snc – 01010 Barbarano Romano (VT) – Tel 0761414507 Fax 0761414495

P.I. 00620560565 – Cod.Fisc.80009990567

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la concessione del servizio di gestione dell'area attrezzata del Caiolo

Sommario

PARTE I “DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO”

ART. 1 – Finalità

ART. 2 – Descrizione della struttura

PARTE II “PROGETTO GESTIONALE”

ART. 3 – Gestione della struttura e servizi minimi richiesti

ART. 4 – Servizi aggiuntivi

ART. 5 – Oneri a carico del concessionario

ART. 6 – Oneri a carico del concedente

ART. 7 – Responsabile del progetto di gestione

ART. 8 – Personale impiegato

ART. 9 – Sicurezza sul lavoro – prevenzione infortuni

ART. 10 - Proventi

PARTE III “OBBLIGHI CONTRATTUALI”

ART. 11 – Contratto

ART. 12 – Divieto di cessione del contratto

ART. 13 - Importo del corrispettivo e modalità di pagamento

ART. 14 – Garanzie

ART. 15 – Vigilanza

ART. 16 – Penalità

ART. 17 – Stipulazione del contratto

ART. 18 – Immissione in possesso

ART. 19 – Verifica della struttura e riconsegna

ART. 20 - Cause di risoluzione e recesso

ART. 21 – Riservatezza delle informazioni

ART. 22 – Definizione delle controversie

ART. 23 – Norme di rinvio

PARTE I “DESCRIZIONE DELL’ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO”

1. Finalità

- 1.1. L’area attrezzata sita in loc. Caiolo è posizionata in una località cardine del territorio per quanto riguarda l’aspetto turistico. La funzione di questa struttura deve essere incentrata in una efficiente e permanente azione di front - office, mirata ad accogliere turisti, che nella maggior parte dei casi hanno lì il loro primo approccio con l’area naturale protetta e a dare informazioni precise e dettagliate sull’intero territorio del Parco Regionale Marturanum.
- 1.2. Finalità della concessione del servizio pertanto è quella di favorire la più ampia e corretta fruizione turistica dell’area naturale protetta attraverso la valorizzazione e la gestione dell’area attrezzata.
- 1.3. La gestione dovrà essere attuata in maniera da incentivare pratiche e comportamenti compatibili con un turismo ecosostenibile, che mirino alla tutela dell’ecosistema e della biodiversità della flora e della fauna locale, nonché alla tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico in coerenza con le prescrizioni della L.R. 29/97 e della legge istitutiva del Parco L.R. 41/84.

2. Descrizione della struttura

- 2.1. L’area attrezzata è sita in loc. Caiolo su di un terreno di proprietà del Comune di Barbarano Romano, il quale con deliberazione della Giunta Municipale n. 101 del 26.09.2008 lo ha destinato agli usi ed alle attività del Parco Regionale Marturanum in maniera esclusiva per anni venti.
- 2.2. Si sviluppa come evidenziato nella cartografia allegata ed è attualmente dotata di area sosta, di area pic nic e barbecue e di servizi igienici.
- 2.3. Nell’area è presente anche uno spazio da destinare a punto informativo, per l’accoglienza turistica e la vendita di materiale divulgativo del Parco.

PARTE II “PROGETTO GESTIONALE”

3. Gestione della struttura e servizi minimi richiesti

- 3.1. Oggetto della concessione è il servizio di gestione dell'area attrezzata sita in loc. Caiolo, come descritta nel precedente art. 2.
- 3.2. Il concessionario assume su di sé tutti gli adempimenti organizzativi derivanti dalla esecuzione del servizio in narrativa. Allo stesso modo dovranno essere assolti dall'aggiudicatario tutti gli obblighi di tipo giuridico, amministrativo, contabile, tributario, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento delle attività.
- 3.3. In particolare il concessionario dovrà garantire con personale qualificato:
 1. Apertura ordinaria dell'area come segue:
 - tutte le domeniche dal 01/04 al 15/09 con un minimo di 8 ore di apertura al giorno in orario continuato ovvero suddiviso in antimeridiano e pomeriggio;
 - tutti i sabati dal 01/04 al 15/09 con un minimo di 6 ore giornaliere;
 - gli orari di apertura al pubblico dell'area non dovranno essere comunque inferiori a 300 ore/anno e dovranno essere comunicati annualmente dal concessionario.
 2. Apertura straordinaria dell'area, per la visita di scolaresche, gruppi, associazioni, per almeno 40 ore/anno da comunicarsi al concessionario con un preavviso scritto di almeno quarantotto ore. Ogni altra domanda di apertura della struttura eccedente rispetto alle 40 ore di cui sopra, è concordata tra il concedente ed il concessionario, il quale può anche richiedere un compenso a parte.
 3. Apertura straordinaria dell'area a titolo gratuito in occasione delle manifestazioni, degli eventi, delle iniziative, anche notturne, organizzate dal concedente o dal Comune di Barbarano Romano per almeno 4 appuntamenti fissati in un calendario indicativo concordato di eventi annuali e per un massimo di 60 ore. In questi casi rimangono a carico dell'ente che organizza la festa gli oneri dello sgombero e della pulizia dell'area a fine manifestazione, nonché le spese per la riparazione di eventuali danni o manomissione delle attrezzature e degli impianti.
 4. Attività Informativa e Promozionale. L'attività informativa e promozionale deve avere come riferimento in particolar modo il territorio dell'area naturale protetta. Il servizio reso sarà supportato dal materiale informativo prodotto dal concedente e potrà essere integrato con prodotti promozionali realizzati direttamente dal concessionario. Di primaria importanza dovrà essere l'accoglienza turistica, il coinvolgimento del visitatore e una informazione qualificata.
 5. Attività di Educazione Ambientale alla Sostenibilità. Il concessionario, nell'ambito del suo progetto di espletamento delle attività, dovrà interfacciarsi e collaborare con le attività di educazione ambientale portate avanti dal concedente e dovrà, con la struttura concessa, cercare di inserirsi nel circuito delle strutture museali e dei centri visite delle aree naturali protette, coordinando le proprie iniziative nell'ambito della rete delle strutture stesse.
- 3.4. Tutti i servizi dovranno essere espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente o ai soggetti transitanti nelle zone circostanti la struttura utilizzata.

4. Servizi aggiuntivi

- 4.1. E' riconosciuta la facoltà al concessionario, ferma restando le attività di cui sopra, di attivare a titolo oneroso ulteriori servizi compatibili con le strutture e per i quali sarà in grado di ottenere le necessarie concessioni, autorizzazioni, ecc., quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione e la promozione di visite guidate dell'area naturale protetta, escursioni guidate in natura, avvalendosi delle figure professionali previste (guide, accompagnatori, interpreti naturalistici, ecc.);
 - il noleggio di strumenti e attrezzature funzionali alle attività di cui al punto precedente come biciclette, binocoli, ecc.;
 - la vendita di gadgets, prodotti agroalimentari tipici e/o biologici e dell'artigianato locale, materiale bibliografico e audiovisivo avente ad oggetto l'area naturale protetta;
 - la somministrazione e/o la vendita di cibi e di bevande;
 - l'attività di incoming turistico attraverso la sottoscrizione di accordi con i tour operators e le agenzie di viaggio per la predisposizione di pacchetti turistici aventi come snodo centrale la visita del territorio del Parco;
 - ogni altra attività legata al perseguimento delle finalità istituzionali del Parco, anche avente sede nell'area attrezzata di Caiolo, proposta dal concessionario con il progetto tecnico nel rispetto della normativa civilistica, penale e fiscale vigente ed accettata dal concedente.
- 4.2. Il concedente, ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 4 della Legge n. 394/1991 e s.m.i. potrà consentire, su apposita domanda del concessionario, l'utilizzo del proprio nome o del proprio emblema a prodotti locali e servizi che presentino i requisiti di qualità che soddisfano le finalità del Parco.
- 4.3. Il concessionario ha l'obbligo contrattuale di attivare, a propria cura e spese, i servizi aggiuntivi già indicati nel progetto di gestione proposto in sede di gara, applicando le relative tariffe.
- 4.4. L'attivazione dei servizi aggiuntivi in narrativa o le proposte di ulteriori attività, con esclusione di quelli proposti in sede di gara, dovranno essere preventivamente sottoposti ad autorizzazione da parte del concedente, il quale verificherà la loro coerenza con le finalità della concessione, la loro compatibilità con l'equilibrio naturalistico delle aree circostanti, la loro conciliabilità con le complessive esigenze di gestione dell'area naturale protetta e la congruità delle tariffe di cui al successivo punto 10.3.

5. Oneri a carico del concessionario

5.1. Sono a carico esclusivo del concessionario i seguenti oneri:

- 1) provvedere a sua cura e spese all'esecuzione dei servizi di base necessari per garantire la normale fruizione dell'area attrezzata ed in particolare:
 - a) alla pulizia ed allo sfalcio periodico dell'erba in tutta l'area;
 - b) all'accurata pulizia con cadenza almeno settimanale dei locali in uso e degli arredi, integrandola con lavori periodici di pulizia a fondo; nei servizi igienici la pulizia dovrà essere completata da un'accurata disinfezione. Il concedente si riserva di effettuare periodici controlli sullo stato di pulizia dell'area e delle pertinenze.
 - c) alla differenziazione dei rifiuti raccolti nell'area e presso le strutture ed al loro conferimento presso il centro di raccolta comunale di Barbarano Romano; in quanto gestore di un'area parzialmente aperta al pubblico in modo permanente il concessionario è esentato dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU, TARES, TARI) riferita all'area attrezzata.
- 2) custodire i locali e le attrezzature nelle migliori condizioni di decoro, fruibilità e conservazione ed a far buon uso dei beni (strutture, impianti fissi, mobili e attrezzature) ricevuti;
- 3) vigilare sui beni concessi al fine di prevenire atti di vandalismo ed il verificarsi di danni in genere;
- 4) provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, con particolare attenzione ai beni mobili ed agli impianti in dotazione ai fini del loro corretto uso, funzionamento e conservazione, con esclusione degli interventi di ricostituzione dello strato di usura delle strade e dello spurgo della vasca imhoff dei servizi igienici e con obbligo di segnalare al concedente gli

interventi di manutenzione straordinaria occorrenti,. *Per manutenzione ordinaria si intende la serie di interventi di manutenzione periodica o per guasto atti a mantenere gli immobili oggetto della concessione sia in condizioni d'uso adeguate sia in condizioni di sicurezza, in modo che possano essere utilizzati per gli scopi per i quali sono stati affidati. Pertanto la manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, di rinnovamento o di sostituzione delle finiture degli edifici e di reintegro di modeste parti strutturali, e quelli necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare ovvero dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, le recinzioni e passi carrabili, ecc.* In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione ordinaria, vi provvederà il concedente con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni

- 5) provvedere anche alla manutenzione straordinaria, qualora conseguente della trascuratezza delle manutenzioni ordinarie;
- 6) adottare tutte le cautele e previdenze necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi in genere;
- 7) stipulare le assicurazioni di cui al successivo articolo 14;
- 8) comunicare al concedente con cadenza bisettimanale le attività che saranno svolte nell'area attrezzata nelle due settimane successive, anche al fine della loro pubblicazione sul sito internet del concedente;
- 9) presentare al concedente, con cadenza trimestrale, la relazione consuntiva sulle attività svolte nell'area attrezzata, comprensiva del rendiconto finanziario redatto sulla base del piano economico presentato in sede di gara;
- 10) monitorare costantemente le presenze dei visitatori in relazione con le attività svolte, con l'onere di registrarne il numero in un apposito registro da tenere regolarmente aggiornato ed a disposizione del concedente, debitamente firmato dal responsabile del progetto di gestione;
- 11) garantire ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste dalla legge per lo svolgimento delle attività programmate.

6. Oneri a carico del concedente

6.1. Sono a carico del concedente:

- 1) l'accollo delle spese relative alla ricostituzione dello strato di usura delle strade e dello spurgo della vasca imhoff dei servizi igienici ed della manutenzione straordinaria dell'immobile, dei beni mobili, delle attrezzature e degli impianti presenti nel complesso edilizio. *Per manutenzione straordinaria si intende la serie di interventi di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica non periodici e ogni intervento di rinnovamento e di sostituzione di parti complete sia strutturali che tecnologiche con lo scopo di mantenere in efficienza l'edificio;*
- 2) la fornitura al concessionario del materiale informativo per gli usi previsti al punto 3.3.4.;
- 3) la promozione, nei circuiti opportuni, dell'area attrezzata e delle attività poste in essere dal concessionario;
- 4) il riconoscimento al concessionario, in caso di insufficienza della quantità di acqua emungibile dalla sorgente di pertinenza dell'area, della possibilità di rifornirsi gratuitamente, con trasporto a sua cura e spese, di acqua ad uso non potabile da attingere presso un pozzo di proprietà comunale;
- 5) l'accordo al concessionario della facoltà di integrare, in particolar modo nelle ore serali, la produzione di energia elettrica fornita dall'impianto fotovoltaico presente nell'area attraverso l'utilizzo di un gruppo elettrogeno da reperire a sua cura e spese;
- 6) le attività di prevenzione degli incendi boschivi fuori dal perimetro dell'area concessa.

7. Responsabile del progetto di gestione

- 7.1. Il concessionario dovrà provvedere a nominare e comunicare al concedente, contestualmente alla stipulazione del contratto di concessione, un responsabile di progetto, cui il concedente potrà fare riferimento per ogni problematica di ordine tecnico ed amministrativo.
- 7.2. In particolare sarà compito del responsabile di progetto provvedere all'adempimento delle operazioni di cui ai precedenti punti 5.1.8, 5.1.9 e 5.1.10.
- 7.3. Inoltre, costituirà onere del responsabile di progetto rendicontare al concedente tutte le spese sostenute per i progetti speciali e/o la gestione straordinaria di servizi che siano eventualmente stati oggetto di riconoscimento di un contributo pubblico.

8. Personale impiegato

- 8.1. I nominativi dei singoli operatori impiegati nei servizi connessi alla presente concessione devono essere trasmessi al concedente prima dell'inizio del servizio.
- 8.2. In caso di assenze, a vario titolo, del personale, l'affidatario potrà procedere, a propria cura e spese, alla sostituzione del medesimo sempre previa comunicazione dei nominativi al concedente.
- 8.3. Per la concessione in oggetto il concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- 8.4. In caso di ottenimento da parte del concedente di un documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di concessione, il medesimo trattiene dal corrispettivo di cui all'art. 13.1 l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dal concedente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- 8.5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del concessionario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi nell'esecuzione del contratto, il concedente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il concessionario può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al concessionario.
- 8.6. In entrambi i casi di cui ai precedenti punti 8.4 e 8.5, qualora risulti all'uopo insufficiente la ritenuta sul corrispettivo, il concedente potrà avvalersi della cauzione.

9. Sicurezza sul lavoro - prevenzione infortuni

- 9.1. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 il concessionario si obbliga a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.), il quale fa parte integrante del contratto di concessione.
- 9.2. Il concessionario si obbliga alla piena osservanza delle norme per l'igiene e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad attuare tutti gli adempimenti dettati dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, a rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti, ad esigere che usino i dispositivi di protezione individuale e che osservino le misure di sicurezza dettate dal D.U.V.R.I.

- 9.3. In particolare costituisce onere del concessionario la redazione di un piano di emergenza aziendale (D.M. 10/03/1998).
- 9.4. Il concedente è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa derivare al personale del concessionario in qualsiasi momento e modo dall'attività svolta e/o dai rapporti che andrà instaurando per l'esercizio dei servizi di cui al presente capitolato.
- 9.5. Il concessionario solleva e tiene indenne, altresì, il concessionario da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei suoi confronti da soggetti terzi in relazione all'esecuzione dei medesimi servizi.

10. Proventi

- 10.1. Al concessionario è accordato il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il concessionario, quale compenso dei servizi di cui al punto 3.3 del presente capitolato, potrà imporre agli utenti il pagamento di tariffe per l'utilizzo degli spazi, delle attrezzature e degli arredi (tavoli, barbecue, servizi igienici, area sosta, ecc.) proposti con il progetto di gestione presentato in sede di gara. Tale diritto non potrà essere esercitato in occasione delle aperture straordinarie di cui al punto 3.3.3. Il 30% degli spazi, delle attrezzature e degli arredi deve in ogni caso rimanere sempre fruibile gratuitamente da parte del pubblico.
- 10.2. Al concessionario è del pari accordato il diritto ad introitare i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi di cui al punto 4.3 poste in essere ed esplicitate nel progetto di gestione di cui sopra.
- 10.3. In caso di attivazione di ulteriori servizi a titolo oneroso ai sensi del punto 4.4 del presente capitolato, il concessionario si impegna ad applicare tariffe e prezzi concorrenziali rispetto ad attività similari esercitate sul territorio, che dovranno preventivamente essere sottoposti al vaglio del concedente al fine dell'accertamento della congruità, da effettuarsi mediante indagine di mercato.

PARTE III “OBBLIGHI CONTRATTUALI”

11. Contratto

- 11.1. Il contratto avrà per oggetto la concessione ai sensi della Parte III del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 artt. 164 – 178 del servizio in narrativa e sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata, assoggettabile a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
- 11.2. Il contratto avrà durata di dieci anni decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'area attrezzata concessa.
- 11.3. Alla scadenza la concessione si intenderà risolta senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata sin d'ora, fatta comunque salva la possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio del concedente, previo accertamento della sussistenza di ragioni di gradimento e convenienza. In tale ultima evenienza il concessionario, sei mesi prima della scadenza, dovrà presentare la richiesta di rinnovo della concessione in oggetto.
- 11.4. Allo scadere del contratto il concessionario sarà tenuto, su richiesta del concedente, a garantire la gestione dell'area attrezzata agli stessi patti e condizioni stabilite dal presente capitolato per il tempo necessario al completamento delle procedure della gara per l'individuazione del nuovo aggiudicatario.

12. Divieto di cessione del contratto

- 12.1. Il concessionario si impegna a non cedere il contratto di concessione o a dare le strutture, anche parzialmente ed a qualsiasi titolo, in godimento a terzi senza l'espressa e preventiva autorizzazione del concedente, pena la risoluzione del presente e l'incameramento della cauzione definitiva.

13. Importo del corrispettivo e modalità di pagamento

- 13.1. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.
- 13.2. Al concessionario è riconosciuta la possibilità di integrare la controprestazione economica di cui sopra, con il diritto a percepire ulteriori compensi qualora in vigenza del contratto di concessione dovessero essere riconosciuti, sia al concedente che al concessionario stesso, contributi pubblici per la realizzazione di particolari progetti di servizi. A tal fine il concedente si impegna fin d'ora ad approvare e proporre nelle dovute sedi (Provincia, Ministero, Commissione Europea, fondazioni etc.) i progetti ovvero i programmi di sviluppo dell'area attrezzata proposti dal concessionario, purché gli stessi rispettino le condizioni di cui al precedente punto 4.4.
- 13.3. L'eventuale contributo pubblico assegnato al concedente verrà erogato, previa regolare rendicontazione, entro 30 giorni dall'accredito materiale delle relative somme presso le casse comunali ad opera dell'ente finanziatore.

14. Garanzie

- 14.1. L'aggiudicatario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva pari ad € 20.000,00, relativa a tutta la durata del contratto.
- 14.2. Tale cauzione potrà essere costituita a scelta dell'offerente
 - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale - Banca di Credito Cooperativo di Barbarano Romano;
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile. La cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/TEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

- 14.3. La cauzione sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Cesserà di avere effetto solo alla data di riconsegna dell'area attrezzata e di redazione del verbale di cui al punto 19.5.
- 14.4. Qualora il concedente abbia dovuto avvalersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata, il concessionario dovrà reintegrarla nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento di apposita richiesta da parte del concedente medesimo.
- 14.5. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza di assicurazione R.C.T. verso terzi (compreso l'Ente Parco) per rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto della concessione, valida per tutta la durata della concessione stessa ed avente massimale unico per sinistro € 600.000,00.

15. Vigilanza

- 15.1. Il concedente si riserva la facoltà di verificare il rispetto, da parte del concessionario, delle previsioni del presente capitolato e di quanto dichiarato dal concessionario medesimo nel progetto di gestione, attivando autonomamente tutti i meccanismi di verifica dei servizi che riterrà opportuni ed utilizzando all'uopo il proprio personale.
- 15.2. Tale azione di controllo potrà essere effettuata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno al concessionario. Allo scopo è facoltà del concedente di accedere, a mezzo di propri incaricati, nei locali in cui si svolgono le attività programmate.

16. Penalità

- 16.1. Il concedente, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie nel caso in cui i servizi siano interrotti per qualsiasi ragione imputabile al concessionario, ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato ed al progetto di gestione.
- 16.2. La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del concessionario, le quali devono pervenire al concedente entro 10 giorni dalla data della contestazione.
- 16.3. In particolare saranno applicate le seguenti penalità:
 - € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di mancata apertura dell'area attrezzata;
 - € 25,00 per ogni apertura ritardata e chiusura anticipata;

- € 500,00 per ogni mancata realizzazione di un evento/iniziativa programmata ed inserita nel progetto-offerta.
- € 100,00 per il mancato espletamento di ogni qualsiasi altro servizio previsto nel presente capitolato.

17. Stipulazione del contratto

- 17.1. Il rappresentante del soggetto economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno indicato nella comunicazione che verrà trasmessa dall'Ente Parco all'esito della gara.
- 17.2. Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'aggiudicatario.

18. Immissione in possesso

- 18.1. L'immissione nel possesso delle citate strutture avverrà entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto con la consegna delle chiavi al legale rappresentante del concessionario e/o a persona da questi formalmente delegata, previa redazione in contraddittorio tra le parti di un verbale sulla consistenza dei beni mobili ed immobili che vengono affidati nonché sul loro stato di conservazione.
- 18.2. Con la sottoscrizione di detto verbale, il concessionario subentra nella concessione delle strutture con l'assunzione a proprio carico di tutte le relative responsabilità.

19. Verifica della struttura e riconsegna

- 19.1. Il concessionario si obbliga a custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia ed a far buon uso dei beni (strutture, impianti fissi, mobili e attrezzature) ricevuti ed a restituirli in perfetta efficienza, al termine della concessione, nello stato in cui vennero consegnati, tenuto conto del naturale deperimento, liberi da impegni, sequestri od altri oneri.
- 19.2. Gli immobili, alla riconsegna, dovranno essere anche liberi da persone anche interposte e cose non di specifica pertinenza dell'immobile stesso.
- 19.3. Alla scadenza della concessione, in caso di sua risoluzione anticipata ovvero di recesso da parte del concedente, il concessionario potrà asportare le attrezzature da lui installate provvedendo alla rimessa in pristino delle parti dei locali, delle attrezzature o dell'area di pertinenza eventualmente manomesse.
- 19.4. Tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza documento, eventualmente apportati dal concessionario, anche con l'autorizzazione scritta del concedente, rimangono a beneficio di quest'ultimo, senza costituire per il concessionario diritto a compensi o a rimborsi. Resta ferma la facoltà per il concedente di pretendere, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il concessionario rimuova eventuali addizioni o miglioramenti non autorizzati, riportando l'immobile, prima della sua restituzione, allo stato pristino; qualora il concessionario non vi provvede a sue spese e cura, tempestivamente e completamente, le relative opere vengono eseguite dal concedente, con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario stesso e con facoltà di incamerare la cauzione di cui al paragrafo 14.1 per l'importo corrispondente al costo dei lavori. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa grave del concessionario.
- 19.5. Entro il termine di scadenza naturale della concessione, la struttura e tutti gli impianti saranno riconsegnati al concedente previa redazione in contraddittorio tra le parti di un verbale sulla consistenza dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature che vengono riconsegnati, nonché sullo stato di conservazione degli stessi e dell'area di pertinenza.

20. Cause di risoluzione e recesso

- 20.1. Il concedente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto e di incamerare, a titolo di penale, la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 14.1, nei seguenti casi:
- perdita, durante la vigenza del contratto, dei requisiti di idoneità morale già richiesti per la partecipazione alla gara;
 - cessione non autorizzata del contratto o concessione delle strutture, anche parzialmente ed a qualsiasi titolo, in godimento a terzi senza l'espressa e preventiva autorizzazione del concedente;
 - in caso di gravi e ripetute violazioni del documento di valutazione dei rischi, previa formale costituzione in mora dell'interessato;
 - in tutti i casi in cui una o più transazioni relative ai lavori in questione siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come prescritto dal precedente art. 5.1.11.
- 20.2. Le parti convengono che il contratto potrà anche essere risolto dal concedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., mediante comunicazione da inviare al concessionario, in caso di gravi violazioni di legge o ripetuti inadempimenti degli obblighi assunti con il contratto, qualora questi non vi abbia posto rimedio decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida scritta inviata dall'altra parte. A tal fine il concedente dovrà comunicare al concessionario l'intenzione di avvalersi della clausola e l'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.
- 20.3. In tali casi il concedente si riserva il diritto di ottenere, anche mediante rivalsa sul deposito cauzionale, il rimborso delle spese sostenute per una nuova procedura di appalto, il risarcimento di maggiori danni derivanti dalle più onerose condizioni della nuova concessione, nonché il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno subito in conseguenza dei comportamenti violatori di cui sopra.
- 20.4. Il concedente si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, qualora ricorrano comprovati e giustificati motivi di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento dei servizi oggetto della concessione.
- 20.5. Qualora la sua gestione dell'area attrezzata non raggiunga l'equilibrio economico finanziario il concessionario potrà recedere dalla presente concessione prima della scadenza, con comunicazione scritta al concedente da inviarsi con preavviso di almeno sei mesi e, comunque, non prima che siano trascorsi due anni dalla stipula del contratto. In caso di recesso anticipato da parte del concessionario, il concedente si riserva la facoltà di incamerare 1/10 della cauzione prestata.

21. Riservatezza delle informazioni

- 21.1. Per la stipula del contratto di concessione, è richiesto al concessionario di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
- 21.2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, si precisa che il trattamento dei dati verrà effettuato, esclusivamente per le finalità di cui al contratto suddetto, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

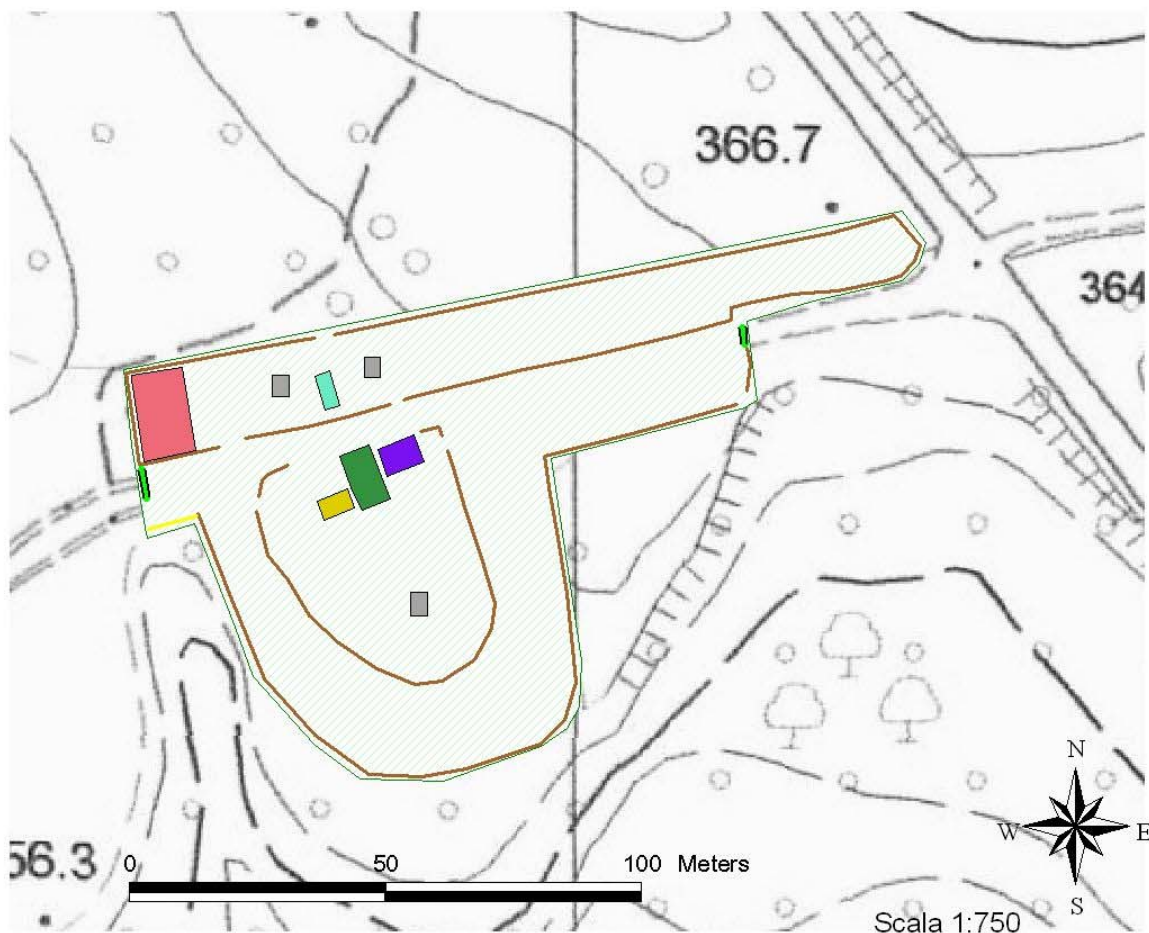
22. Definizione delle controversie

- 22.1. Tutte le questioni, patrimoniali e non, afferenti al contratto di concessione, non definibili in via amministrativa saranno devolute alla cognizione del Giudizio Ordinario. Il foro competente sarà quello di Viterbo.

23. Rinvio

23.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia di pubblici contratti ed alle disposizioni del codice civile.

Allegato al capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la concessione del servizio di gestione dell'area attrezzata in loc. Caiolo



LEGENDA

	Area giochi		Bagni
	Fontanile		Barbecue in muratura
	Casetta in legno		Tettoia fotovoltaica
	Area attrezzata di Caiolo da affidare in gestione		Cancelli in legno
	Staccionate in legno		